

PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
PASSANTE DI MESTRE - MODIFICA PRECEDENTI DETERMINAZIONI

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (come modificato ed integrato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e infine dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266), che dispone la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS – istituito con il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 – in Società per azioni, attribuendo in concessione a detta società i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettera l) del richiamato decreto legislativo e demandando la regolazione dei rapporti tra ANAS S.p.A. e l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad apposita convenzione da stipulare secondo uno schema approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevedendo, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTI il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recano ulteriori disposizioni relative ad ANAS S.p.A., e visto in particolare l'art. 1, comma 1018, di detta legge n. 296/2006;

VISTO lo statuto di ANAS S.p.A. approvato con decreto 18 dicembre 2002, n. 1003/1, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e vista la convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e l'ANAS S.p.A. stipulata il 19 dicembre 2002 sulla base della procedura stabilita dal decreto legge n. 138/2002, convertito dalla legge n. 178/2002;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale padano" alla voce "Sistemi stradali ed autostradali", il "Passante di Mestre";

VISTE le delibere 31 ottobre 2002, n. 92 (G.U. n. 29/2003), e 7 novembre 2003, n. 80 (G.U. n. 50/2004), con le quali questo Comitato – rispettivamente – ha stabilito il limite massimo di contribuzione, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, per il Passante di Mestre ed ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, assegnando alla medesima un contributo, in termini di volume di investimenti, pari al limite massimo di cui sopra;

VISTA la delibera 3 febbraio 2004, n. 6 (G.U. n.103/2004), con la quale questo Comitato ha preso atto delle diverse modalità di copertura del costo residuo del "Passante", prevedendo che l'ANAS provveda, direttamente o tramite società di progetto dalla medesima partecipata, alla realizzazione dell'opera che verrà affidata poi in gestione pro-quota alle tre concessionarie delle autostrade interferite e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori approfondimenti al riguardo, all'esito dei quali promuovere atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra ANAS S.p.A. e le suddette concessionarie da approvare con la procedura di rito;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 128 (G.U. n. 142/2006), con la quale questo Comitato ha autorizzato, negli approvandi atti aggiuntivi di cui sopra, l'inserimento di clausole che – in relazione alla prevista operazione di permuta tra la gestione del "Passante" e la gestione della tangenziale di Mestre – introducano i principi dell'isopedaggio e dell'isoricavo, al fine di assicurare l'invarianza dei ricavi rispetto alle stime di traffico di cui ai piani finanziari allegati ai vigenti atti convenzionali, nonché garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del "Passante" stesso;

VISTA la nota 14 dicembre 2006, n. 00185/5, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria recante "proposta di modifica delle delibere n. 6/2004 e n. 128/2006" e il piano economico-finanziario del Passante di Mestre che include, tra gli introiti di competenza ANAS destinati ad assicurare il rimborso del debito contratto dalla Società per la realizzazione dell'opera, anche gli incrementi delle percorrenze chilometriche convenzionali sulla tangenziale di Mestre,

articolati in 2 fasi con diversa decorrenza temporale e da considerare validi sino alla scadenza del piano stesso;

VISTA la nota 18 gennaio 2007, n. 787, con la quale è stata inoltrata la proposta del Ministro delle infrastrutture in ordine alle diverse modalità di gestione del Passante di Mestre, proposta che risulta aggiornata rispetto a quella formulata con la nota sopra richiamata sulla base anche dei contatti intercorsi con la Regione Veneto a seguito di una prima trattazione del tema effettuata da questo Comitato nella seduta del 19 dicembre 2006;

VISTA la nota 25 gennaio 2007, n. 0001260, con la quale è stata trasmessa, in vista dell'odierna seduta, la proposta concordata tra il Ministero delle infrastrutture e la Regione Veneto;

UDITA la relazione del Ministro delle Infrastrutture;

P R E N D E A T T O

che, con il documento di cui alla citata nota 25 gennaio 2007, il Ministro delle infrastrutture propone di :

- a) prevedere, in luogo della permuta tra la gestione del Passante di Mestre e quella della tangenziale di Mestre, che l'ANAS, tenuto conto di quanto stabilito alla successiva lettera e), sia il soggetto gestore – oltre che realizzatore – del medesimo Passante ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. citata in premessa, modificando in tal senso il punto 3 della delibera n. 6/2004;
- b) sopprimere conseguentemente il seguente periodo della presa d'atto della citata delibera n. 6/2004: "totalità degli introiti derivanti dai pedaggi praticati sulla suddetta tangenziale a decorrere dalla data di entrata in esercizio del Passante di Mestre, allorché la tangenziale stessa verrà retrocessa all'ANAS S.p.A. che a sua volta affiderà in concessione pro quota la gestione del Passante alle concessionarie delle autostrade interferenti";
- c) prevedere incrementi delle percorrenze chilometriche convenzionali applicate alle stazioni di esazione di Venezia Mestre sulla A4 (Padova – Venezia), di Mestre Nord sulla A27 e di Venezia est sull'A4 (Venezia – Trieste) nella misura di:
 - 10,14 Km dal 1° febbraio 2007,
 - 10,14 Km dal 1° gennaio 2008;
- d) confermare il principio dell'indifferenza del pedaggio per gli utenti tra il percorso completo effettuato sul Passante di Mestre e quello effettuato attraverso le barriere autostradali di cui sopra;
- e) dare mandato al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Veneto e all'ANAS S.p.A. di individuare, entro tre mesi dalla data della presente delibera, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e in modo da non comportare ritardi nei tempi di realizzazione del Passante né aggravii di costi, le modalità di affidamento a società per azioni, controllata in modo

- paritario tra la Regione e ANAS S.p.A., delle attività di soggetto gestore del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova;
- f) prevedere, in ogni caso, che con separato accordo da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e la Regione Veneto, ANAS S.p.A. si impegni a destinare le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione al finanziamento degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione predetta di concerto con il Ministero delle infrastrutture;
 - g) stabilire che ANAS S.p.A. effettui una gestione separata del Passante di Mestre nonché delle predette tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova, a far data dal rientro delle medesime tratte nella piena disponibilità dell'ANAS stessa (30 novembre 2009), gestione i cui esiti trovino riscontro in una contabilità distinta rispetto a quella ordinaria della Società e della quale la supervisione venga affidata ad una società di revisione nominata dalla Regione Veneto;

DELIBERA

1. E' approvata la proposta del Ministro delle infrastrutture trasmessa con la nota 25 gennaio 2007 e sintetizzata nella precedente "presa d'atto".
Le modalità di realizzazione e gestione del Passante di Mestre, in linea con le indicazioni di cui alla richiamata proposta, saranno definite nel disciplinare da stipulare ai sensi dell'art. 8 della convenzione di concessione citata in premessa e che fisserà anche la data di decorrenza della prima tranche di incrementi delle percorrenze chilometriche convenzionali alle stazioni di esazione menzionate nella "presa d'atto" tenuto conto dei tempi occorrenti per la piena operatività della presente delibera.
2. E' abrogata la delibera n. 128/2006, meglio specificata in premessa.
3. Restano confermate le precedenti determinazioni non modificate con la presente delibera.

Roma, 26 gennaio 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI